

CRON. N.....
REP. N.....
R.G. FALL. N. 38/2016 sub 1
R.G. n. 8125/2016

IL TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Depositato e Pubblicato

Il..... 22/02/17.....
Il Funzionario Giudiziario
Antonina Anselmo

Composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro, Presidente, estensore,
dott. dott. Gianluigi Zulian, giudice
dott.ssa Petra Uliana, giudice,

riunito nella camera di consiglio del 21/2/2017 ha pronun-
ciato il seguente

DECRETO

Nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato

DA

Consorzio G;

soc. Cons. a r.l. (Avv. ti P

C. e B S

CONTRO

Fallimento Sangalli Vetro Manfredonia spa (non costituito,
Giudice Delegato dott. sia Elena Rossi, curatore dott. Luigi Di
Fant)

In punto: opposizione allo stato passivo.

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

sentito il Giudice Relatore,

osserva quanto segue.

Il Consorzio G. ha proposto opposizione avverso il decreto del g.d. di ammissione allo stato passivo del Fallimento di Sangalli Vetro Manfredonia spa per la parte in cui non riconosceva il privilegio artigiano e il privilegio per iva di rivalsa.

Il curatore non si è costituito ma ha depositato una propria memoria con cui si oppone all'accoglimento della domanda avversaria.

Sul privilegio artigiano.

Il comma 1 dell'art. 36, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, ha modificato l'art.2751-bis, primo comma, del codice civile, dove al numero 5) si prevede che godono del privilegio generale sui mobili: *"i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti"*.

Tale norma, ha aggiunto alla precedente disposizione l'inciso *"definita ai sensi delle disposizioni vigenti"*, per cui si tratta di stabilire e circoscrivere l'impatto di tale precisazione sulla tradizionale interpretazione della norma.

Con la modifica dell'art. 2751-bis n. 5) c.c., il legislatore ha inteso ricordare la disciplina dettata dal codice civile in materia di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore, con la conseguenza che per stabilire la natura artigiana del credito deve farsi ora riferimento alla legge quadro sull'artigianato (L. 443/1985), che costituisce la specifica normativa di settore.

Ne consegue che il credito potrà essere ammesso al passivo fallimentare in privilegio ex art.2751-bis n.5 solamente a seguito di preliminare verifica circa la perdurante sussistenza – con riferimento all'epoca di insorgenza del credito e, quindi, di svolgimento della prestazione – dei requisiti di cui alla legge quadro 443/1985.

In sintesi l'oggetto dell'impresa artigiana deve essere un'attività volta alla produzione di beni o alla prestazione di servizi; - il credito insinuato deve essere relativo alla prestazione di un servizio reso o alla vendita di un manufatto; - l'impresa deve possedere i limiti requisiti dimensionali per essere qualificata artigiana "ai sensi delle disposizioni vigenti"; - l'imprenditore deve dirigere personalmente i dipendenti, considerando il numero degli addetti e le modalità di lavorazione; - deve sussistere la preminenza dell'impiego del fattore lavoro, globalmente considerato, rispetto al capitale investito.

Tali caratteristiche non ricorrono nel consorzio (v. Trib. Vicenza sentenza n. 12/2007), che è un organismo di secondo grado, i cui crediti sono solo indirettamente riferibili all'attività lavorativa dei soci e, quindi, non possono considerarsi quale remunerazione di un'attività artigiana. I consorzi, infatti, assumono la veste di soggetti giuridici autonomi, distinti dai singoli consorziati, dotati di autonomia patrimoniale perfetta, tant'è che i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (art. 2615 c.c.).

E' fatta salva l'ipotesi, espressamente prevista dal n. 5bis dell'art. 2751bis, che attribuisce il privilegio ai "crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti". E' evidente quindi che il legislatore ha inteso attribuire il privilegio di cui trattasi solo ai consorzi tra cooperative agricole e limitatamente ai corrispettivi della vendita di prodotti. Tale previsione non può essere estesa ad ogni tipo di consorzio, né ad ogni credito che a un consorzio faccia capo. Infine l'art. 6 della legge quadro sull'Artigianato, invocato dall'opponente, si limita ad estendere ai consorzi i benefici previsti per le imprese artigiane, ma non estende ad essi il privilegio.

Sull'iva di rivalsa.

L'opponente ha chiesto il privilegio per iva di rivalsa ex art. 2758 co 2 c.c. su "tutte le giacenze di magazzino" e su "tutti i proventi derivanti dal ricavato delle vendite del vetro dei mesi agosto - dicembre 2014". Il privilegio in parola non spetta in quanto l'indicazione dei beni è generica, né si comprende il motivo per cui dovrebbe spettare indistintamente su tutto il magazzino; i proventi in denaro, invece, non rientrano tra i beni cui fa riferimento l'art. 2758 co 2 c.c.

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quarter del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.05.2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe;

rigetta l'opposizione,

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quarter del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.05.2002 n. 115.

Nulla in punto di spese in difetto di costituzione della curatela.

Treviso,

21/2/2017

IL PRESIDENTE
dot. Antonello Fabbro

Depositata in cancelleria

il 23/02/17

Il Funzionario Giudiziario
Antonina Anselmo



Fatte comunicazioni e pubblicazioni

Ex art 17 L.F il

Firma

.....